



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 30 del 03/06/2025

FRINGE BENEFIT AUTO: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER ASSEGNAZIONI ED ORDINI ENTRO IL 31/12/2024

La Legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette), ha introdotto una clausola di salvaguardia riguardante la quantificazione del fringe benefit relativo all'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali.

L'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia è circoscritto:

- ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati ai lavoratori tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Per effetto della clausola di salvaguardia introdotta, per queste casistiche, la determinazione del fringe benefit avviene secondo la disciplina previgente, ovvero quella contenuta nella lett. a), comma 4, art. 51 del TUIR, nella versione vigente al 31 dicembre 2024, che prevede l'applicazione al costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, di percentuali differenziate, dal 25% al 60%, in base alle emissioni di CO2 del veicolo assegnato.

Considerato il susseguirsi di normative diverse negli ultimi anni, di seguito un riepilogo delle regole per la quantificazione dei fringe benefit attualmente vigenti.

Veicoli immatricolati e assegnati entro il 30 giugno 2020

L'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione del testo vigente fino al 30 giugno 2020 prevede che per i veicoli aziendali immatricolati e assegnati in uso promiscuo con apposito contratto entro il 30 giugno 2020, il valore del fringe benefit va determinato applicando la percentuale forfettaria

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km per il costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

L'art. 1, comma 633, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha espressamente previsto la possibilità di continuare ad applicare queste regole per i veicoli immatricolati ed assegnati entro il 30 giugno 2020, ancora in uso.

Veicoli immatricolati e assegnati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024

L'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione del testo vigente nel periodo intercorso fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 dispone invece che il valore del fringe benefit dei veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo con apposito contratto tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, avvenga applicando al costo chilometrico ACI, determinato su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, le seguenti percentuali variabili in funzione delle emissioni di CO2:

- 25% per emissioni fino a 60 g/km
- 30% per emissioni tra 60 g/km e 160 g/km
- 50% per emissioni tra 160 g/km e 190 g/km
- 60% per emissioni oltre 190 g/km

L'applicabilità alle auto aziendali concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, è confermata nelle disposizioni del c.d. Decreto Bollette.

Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025

Il nuovo comma 48-bis aggiunto all'art. 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), dalla Legge n. 60/2025 di conversione del D.L. n. 19/2025, introduce una clausola di salvaguardia anche per la quantificazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali ordinate dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Per questi veicoli, ai fini della valorizzazione del relativo fringe benefit, trovano applicazione le regole previste dalla lett. a), comma 4, art. 51 del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 e dunque, le percentuali fissate in funzione dei valori di emissione di CO2 del mezzo e pari al:

- 25% per valori di emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
- 30% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
- 50% per valori di emissioni di CO2 compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
- 60% per valori di emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025

Con le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, revisionando nuovamente l'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, è stato previsto che il valore del fringe benefit è ora determinato in funzione del tipo di alimentazione del veicolo, per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, per i veicoli di nuova immatricolazione e assegnazione a partire dal 1/1/2025, il valore del fringe benefit viene determinato in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale viene ridotta al:

- 10% per veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per ibridi plug-in.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati